

Avviso pubblico per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore ai diecimila abitanti di contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell'articolo 8, commi da 41 a 43, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019)

Art. 1 - Finalità e risorse

1. Il presente Avviso pubblico, di seguito denominato Avviso, viene emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di determinare criteri e modalità per la presentazione delle istanze, la concessione e la rendicontazione dei contributi previsti dall'articolo 8, commi da 41 a 43, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019).
2. L'Avviso disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti dei beneficiari;
 - b) la dotazione finanziaria disponibile e le modalità di quantificazione dei contributi;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
 - d) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
 - e) le modalità di concessione ed erogazione del contributo;
 - f) le modalità di comunicazione dell'avvio e degli esiti del procedimento;
 - g) i criteri e i punteggi di valutazione degli interventi;
 - h) le modalità di rendicontazione dei contributi;
 - i) le ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi.

Art. 2 – Requisiti dei beneficiari

1. L'Avviso è rivolto ai Comuni aventi sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia:
 - a) che alla data della domanda abbiano una popolazione inferiore a diecimila abitanti;
 - b) che abbiano sul loro territorio una o più delle seguenti scuole: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - c) che debbano effettuare interventi di necessità e urgenza riguardanti arredi e attrezzature delle scuole di competenza.

Art. 3 - Dotazione finanziaria e modalità di quantificazione del contributo

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano a 1.000.000,00 (un milione/00) di euro.
2. Il contributo massimo erogabile per ciascun Comune è pari a 25.000,00 (venticinquemila/00) euro, indipendentemente dal numero di scuole presenti sul territorio comunale.
3. L'importo del contributo regionale è pari al cento per cento della spesa ammissibile in base alla domanda. Nel caso la spesa prevista risultasse solo parzialmente ammissibile il contributo verrà rideterminato d'ufficio.
4. Qualora le risorse regionali disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, i contributi verranno concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 8, fino all'esaurimento delle risorse. Se dopo l'applicazione di tale criterio la somma rimanente non fosse sufficiente ad assicurare l'intero importo della spesa ammissibile per una singola istanza, il contributo sarà assegnato per l'importo inferiore ancora disponibile.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati presentano apposita domanda di concessione del contributo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione, di seguito denominato Servizio, con le modalità di cui al comma 2.
2. La domanda va presentata, **a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione**, con le seguenti modalità:
 - compilazione dell'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it - sezione istruzione ricerca - La Regione per le scuole – **ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - CONSULTA L'AVVISO**;
 - sottoscrizione digitale della domanda (oppure firma autografa apposta sulla domanda cartacea e successiva acquisizione da scanner unitamente a copia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) da parte del legale rappresentante del Comune o di altro soggetto legittimato e munito di potere di firma;
 - invio esclusivamente **a mezzo posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.
3. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, **entro giovedì 4 aprile 2019**. Ai fini del rispetto del termine fanno fede la data e l'orario indicati dalla casella di PEC del soggetto mittente. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio dell'ente richiedente, rimanendo esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale in caso di mancata o tardiva spedizione causata da disguidi informatici o di altra natura.
4. Ciascun beneficiario può presentare un'unica domanda. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile l'ultima (in ordine cronologico) delle domande presentate dallo stesso ente.
5. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle motivazioni di necessità e urgenza che giustificano la richiesta di contributo straordinario;
 - b) una relazione illustrativa che descriva gli interventi da realizzare e gli istituti scolastici destinatari;
 - c) il preventivo di spesa degli interventi, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o scolastico, da cui si evinca chiaramente il numero, la tipologia e il valore unitario dei beni che si intendono acquistare e a quale plesso scolastico saranno destinati i beni.
6. Costituiscono cause di non ammissibilità delle domande:
 - a) la mancata presentazione e sottoscrizione della domanda con le modalità previste dal comma 2;
 - b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di cui al comma 3;
 - c) la mancata indicazione delle motivazioni di necessità e urgenza che giustificano la richiesta di contributo straordinario;
 - d) la presentazione da parte di enti privi dei requisiti indicati nell'articolo 2;
 - e) la previsione esclusiva di interventi i cui destinatari o le cui finalità non siano pertinenti con i contenuti del presente Avviso.
7. Qualora nella domanda non siano indicati alcuni degli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 6, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda, con conseguente assegnazione per i relativi criteri di un punteggio pari a 0 punti.
8. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente Avviso sono ritenute valide ai fini dell'ordine cronologico di presentazione, purché vengano rinnovate entro la data del 4 aprile 2019 mediante compilazione della modulistica e con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5 – Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese imputabili esclusivamente agli interventi oggetto del presente avviso, sostenute dal Comune richiedente a partire dalla data di presentazione dell'istanza ed entro il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 10, unicamente destinate all'acquisto di beni mobili durevoli e inventariabili compresi nelle seguenti tipologie:

- a) Arredi per aule (cattedre, banchi, sedie);
 - b) Arredi per aule e spazi adibiti a servizi di uso comune (tavoli, postazioni per pc, poltroncine, armadi, librerie, mobili, scaffali, lavagne e attaccapanni);
 - c) Arredi e attrezzature per le cucine e mense scolastiche (tavoli, sedie, carrelli portavivande ed elettrodomestici);
 - d) Arredi e attrezzature specifici per laboratori (ad esempio microscopi);
 - e) Arredi e attrezzature per la dotazione delle palestre (tabelloni e canestri basket, tabelloni segnapunti, pannelli di protezione dei campi da gioco, reti per porte da calcio, reti da pallavolo, spalliere e quadri svedesi, travi di equilibrio, materassi, panche, armadi e gabbie porta palloni o porta attrezzi);
 - f) Ausili e attrezzature destinati ad alunni con disabilità;
 - g) Giochi per interni ed esterni.
2. I beni devono risultare in regola con le principali norme tecniche applicabili per garantire la sicurezza degli arredi scolastici (UNI, UNI EN, ISO, etc.) ed essere realizzati con materiali atossici ed ecocompatibili.
3. La spesa si intende comprensiva del trasporto, montaggio e collaudo relative all'acquisto degli arredi e delle attrezzature, nonché dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) se la stessa costituisce un costo a carico dell'ente beneficiario.
4. Sono escluse:
- a) le spese correnti per l'acquisto di beni di modico valore, non inventariabili o di consumo;
 - b) le spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - c) le spese per il noleggio e la manutenzione di beni;
 - d) le spese per l'acquisto di dotazioni tecnologiche ed informatiche (quali Personal Computer, Tablet, Lavagne Interattive Multimediali, stampanti, programmi, etc...);
 - e) le spese per l'acquisto di apparecchi audio per la riproduzione e l'amplificazione (casce acustiche e relativi supporti, impianti stereo, amplificatori portatili);
 - f) le spese per l'acquisto di defibrillatori;
 - g) le spese per l'acquisto di arredi e attrezzature destinati agli uffici.

Art. 6 – Modalità di concessione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della norma istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese previste e procede alla formulazione dell'elenco delle domande finanziabili.
2. Qualora l'ammontare complessivo della spesa ammissibile per le domande finanziabili risulti superiore alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 il Servizio procede anche alla valutazione comparativa delle istanze ammissibili sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8.
3. A conclusione dell'istruttoria, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, vengono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione:
 - a) l'elenco dei Comuni beneficiari, con l'indicazione dell'importo assegnato a ciascuno ovvero, nel caso di cui al comma due, la graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio delle domande ammesse a contributo, con l'indicazione dell'importo assegnato alle istanze finanziate e delle istanze non finanziate per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

- Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, compatibilmente con gli eventuali vincoli finanziari, il Direttore del Servizio provvede alla concessione dei contributi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
- Il contributo è erogato in via anticipata contestualmente alla concessione per il 100% del suo importo.

Art. 7 – Modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento e degli esiti dello stesso

- L'avvio del procedimento amministrativo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
- La graduatoria delle istanze ammissibili a contributo e l'elenco di quelle non ammissibili con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione.

Art. 8 - Criteri e punteggi di valutazione

- Ai fini della valutazione delle domande e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi:

CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO
1. Popolazione del Comune richiedente (alla data della domanda):		10
Fino a 3.000 abitanti	10 punti	
Da 3.001 a 4.000 abitanti	9 punti	
Da 4.001 a 5.000 abitanti	8 punti	
Da 5.001 a 6.000 abitanti	7 punti	
Da 6.001 a 7.000 abitanti	6 punti	
Da 7.001 a 8.000 abitanti	5 punti	
Da 8.001 a 9.000 abitanti	4 punti	
Da 9.000 a 9.999 abitanti	3 punti	
2. Numero degli studenti fruitori degli interventi (si calcola un punteggio per ciascun plesso oggetto di intervento e poi si sommano i punteggi, entro il punteggio massimo):		30
Per ciascun plesso di scuola dell'infanzia oggetto di intervento:		
- più di 30 studenti	10 punti	
- tra 20 e 30 studenti	7 punti	
- meno di 20 studenti	5 punti	
Per ciascun plesso di scuola primaria oggetto di intervento:		
- più di 50 studenti	10 punti	
- tra 30 e 50 studenti	7 punti	
- meno di 30 studenti	5 punti	
Per ciascun plesso di scuola secondaria di primo grado oggetto di intervento:		
- più di 45 studenti	10 punti	
- tra 30 e 45 studenti	7 punti	
- meno di 30 studenti	5 punti	

3. Comuni con plessi scolastici situati in territorio montano:		10
Per ogni plesso situato in territorio montano oggetto di intervento	2 punti	
4. Sostituzione arredi/attrezzature (si calcola un punteggio per ciascuna delle tre lettere seguenti e poi si sommano i punteggi):		40
A)	- tutti i beni da acquistare vanno a sostituire altri beni non più rispondenti a norma di legge <i>oppure</i>	15 punti
	- almeno il 50% dei beni da acquistare vanno a sostituire altri beni non più rispondenti a norma di legge <i>oppure</i>	10 punti
	- meno del 50% dei beni da acquistare vanno a sostituire altri beni non più rispondenti a norma di legge	5 punti
B)	- molto usurati e vetusti, in quanto acquistati prima del 1990 <i>oppure</i>	12 punti
	- usurati e vetusti, in quanto acquistati tra il 1990 ed il 2000 <i>oppure</i>	7 punti
	- moderatamente usurati e vetusti, in quanto acquistati tra il 2000 ed il 2010	3 punti
C)	- tutti i beni da acquistare vanno a sostituire altri beni inservibili in quanto danneggiati <i>oppure</i>	13 punti
	- almeno il 50% dei beni da acquistare vanno a sostituire altri beni inservibili in quanto danneggiati <i>oppure</i>	8 punti
	- meno del 50% dei beni da acquistare vanno a sostituire altri beni inservibili in quanto danneggiati	5 punti
5. Acquisto di nuovi arredi/attrezzature: i beni da acquistare non sostituiscono altri beni, ma - sono innovativi in quanto si adeguano in maniera flessibile alle varie metodologie didattiche <i>oppure</i> - favoriscono l'interazione degli studenti con l'ambiente circostante <i>oppure</i> - sono necessari per l'allestimento di nuovi spazi didattici		5
6. Comuni con plessi scolastici che sono stati oggetto di accorpamento nell'ultimo quinquennio		5

2. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.
3. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene determinata dall'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 2 (Numero degli studenti fruitori degli interventi);
 - b) il punteggio maggiore ottenuto per il criterio n. 4 (Sostituzione arredi/attrezzature);
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 9 – Variazioni in itinere

1. Con riferimento alle richieste finanziate sono considerate ammissibili le sole variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda che non comportano una modifica sostanziale dell'intervento.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono considerate non sostanziali le variazioni in aumento del numero dei beni da acquistare (derivanti, ad esempio, da risparmi ottenuti in sede di gara d'appalto), purché si tratti di beni delle medesime tipologie già previste nella relazione illustrativa dell'intervento e considerate ammissibili. Di tali variazioni dovrà essere fornita adeguata motivazione in sede di rendiconto.
3. Non sono comunque ammesse variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini della collocazione in graduatoria.

Art. 10 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato dal Comune beneficiario **entro il 31 ottobre 2019**, secondo le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ovvero mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione, purché presentata prima del 31 ottobre 2019. Il Servizio si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.
3. In caso di accoglimento della proroga le spese devono essere comunque sostenute entro il 31 dicembre 2019.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte del Servizio ovvero in caso di presentazione dell'istanza di proroga oltre il 31 ottobre 2019 sono fatte salve le spese ammissibili liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione di cui al comma 1, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili liquidate entro il 31 ottobre 2019.
5. La mancata presentazione del rendiconto **entro il 31 gennaio 2020** comporta la revoca del contributo.
6. La documentazione giustificativa e probatoria dei costi sostenuti, compresi i certificati di regolare esecuzione delle forniture di beni, deve essere conservata dall'ente locale presso la propria sede per eventuali controlli.
7. La documentazione giustificativa della spesa è intestata all'ente beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata dal mandato di pagamento.

Art. 11 – Cumulo con altri contributi

1. I contributi di cui al presente bando possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati comunque denominati, ottenuti per le stesse finalità per le quali è stato concesso il contributo regionale, purché la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato.

Art. 12 – Rideterminazione e revoca del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore all'incentivo concesso
2. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;

- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto della presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione del rendiconto entro il 31 gennaio 2020;
 - d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato e non preventivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 9.
3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 13 – Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In applicazione dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si forniscono le seguenti informazioni:
- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione;
 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Nilla Patrizia Miorin, Direttore del Servizio;
 - Per informazioni rivolgersi a: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio istruzione, via Ippolito Nievo, 20 - 33100 Udine, Telefono: 0432-555949.

Art. 14 – Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

1) Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 2018, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE).

Presidente

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

RPD

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

tel: +39 040 3773707

e-mail: mauro.vigni@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

2) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati

I dati personali del rappresentante legale o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità. Si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto.

Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'ente.

3) Modalità di trattamento dei dati

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.

5) Periodo di conservazione

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall'Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d'archivio dell'amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell'archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).

6) Diritti dell'Interessato

L'interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e di rettifica, cancellazione o limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.